



COMUNE DI GRUMO NEVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Via Giotto n. 4 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327242

IV SETTORE TECNICO

Copia Originale

Categoria ____ Classe ____

DETERMINAZIONE N. 35 /LP DEL 13.05.2021

Oggetto: Revoca aggiudicazione gara indetta con bando di gara pubblicato in G.U. n. 66 del 8.06.2015 -

IL RESPONSABILE SETTORE

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di maggio.

- Visto il decreto sindacale n. 6/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico a tutto il 31.12.2021;
- Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (TUEL-Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che

-Con decreto del Provveditore delle OO.PP.della Campania e del Molise n. 37061 del 9.11.2015, veniva aggiudicata alla Samoa Restauri la gara indetta con bando di gara pubblicato in G.U. n.66 del 8.06.2015 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato interregionale per le OO.PP.della Campania e del Molise nella qualità di centrale di committenza del Comune di Grumo Nevano, volta all'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili " Circolo didattico Grazia Deledda -CUP n.6222261436-H27B14000410008.

-Il relativo contratto di appalto non veniva stipulato in quanto il finanziamento concesso al Comune di Grumo con decreto dirigenziale della Regione Campania n.6 del 6.2.2015 prevedeva che gli interventi ammessi a finanziamento venissero rendicontati improrogabilmente entro e non oltre il 31.12.2015 ed avendo la CUC completato la gara soltanto in data 9.11.2015, il Comune si era trovato nella impossibilità di stipulare il contratto risultando impossibile completare l'opera e rendicontarla entro il 31.12.2015.

-Il Comune di Grumo aveva reso edotta la Samoa Restauri con nota prot.n.14574 del 14.12.2016.;

Considerato che

-Con ricorso n.2369 del 2019, la Samoa Restauri s.r.l., sul presupposto della disponibilità dell'amministrazione a valutare l'offerta della società in caso di rifinanziamento dell'intervento chiedeva TAR Campania di invitare l'amministrazione a concludere il procedimento e a condannarla al pagamento del risarcimento dei danni per la presunta responsabilità precontrattuale dell'amministrazione.

-Il TAR con sentenza n.5122/2019 del 28.10.2019, pur prendendo atto della risposta inviata dall'amministrazione alla società circa l'impossibilità di sottoscrivere il contratto a causa della mancata concessione del finanziamento per l'impossibilità oggettiva di concludere le opere entro il 31.12.2015, riteneva comunque sussistente l'obbligo di pronunciarsi della PA sulla istanza della società del 19.10.2018 volta a conoscere le ulteriori determinazioni della Regione Campania in merito alla

presunta possibilità di rifinanziamento dell'opera e, quindi, di sottoscrizione del contratto con la Samoa Restauri s.r.l.;

-La domanda di risarcimento veniva, invece, respinta attesa la situazione di incertezza in ordine all'affidamento dei lavori alla Samoa Restauri s.r.l.;

-Con ricorso in appello n.10752/2019, il Comune di Grumo Nevano chiedeva l'annullamento della sentenza 5122/2019 ritenendo di aver già concluso il procedimento con la nota prot.n.14574 del 14.12.2016.

-Con sentenza n.2275/2021 del 17.03.21, il Consiglio di Stato ha precisato che l'amministrazione comunale, avendo mantenuto ferma l'aggiudicazione, volontà rinvenibile anche dal non aver mai restituito l'originale della polizza sottoscritta dalla Samoa, deve procedere alla revoca dell'atto.

Ritenuto che

-In esecuzione delle citate sentenze del TAR Campania n.5122/2019 e del Consiglio di Stato n.2275/2021, non essendo stata rifinanziata l'opera da parte della Regione Campania, l'amministrazione comunale ribadisce l'impossibilità di sottoscrivere il contratto con l'aggiudicataria e nel contempo essendo venuti meno i presupposti in virtù dei quali era stata indetta la procedura, procede alla revoca dell'aggiudicazione disposta in favore della Samoa e alla immediata restituzione dell'originale di polizza.

-Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, la carenza originaria o sopravvenuta della copertura finanziaria rappresenta una valida ragione per disporre la revoca dell'affidamento di un appalto pubblico, anche all'indomani della stipula di quest'ultimo e, quindi, a fortiori lo è, allorché il contratto non sia stato ancora concluso, posto che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4809/2013; Sez. V, n. 6406/2014; n. 2013/2015; n. 1599/2016; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 5875/2017; Sez. VIII, n. 2263/2010).

La determinazione risulta fondata su una adeguata e legittima base motivazionale allorché si dia atto del verificato venir meno della fonte di finanziamento dei lavori affidati, suscettibile di giustificare l'applicazione dell'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990.

Deve concludersi per la legittimità dell'azione amministrativa allorché la determinazione contestata risulta adeguatamente motivata dalla stazione appaltante con valutazioni che non si possono censurare per palese ingiustizia o illogicità. Invero, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, deve ritenersi che la prosecuzione dell'appalto in presenza di condizioni come quelle esplicate, si sarebbe comunque posta in contrasto con l'esigenza di una gestione razionale ed efficiente delle risorse pubbliche. Peraltro nelle determinazioni di revoca la valutazione dell'interesse pubblico consiste in un apprezzamento discrezionale non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che non risulti viziato sul piano della legittimità per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 1646/2012; Sez. I, n. 1897/2010). Deve essere ribadito, inoltre, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nei contratti pubblici, anche dopo l'intervento dell'aggiudicazione definitiva, non è precluso all'amministrazione appaltante di revocare l'aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, che ben può consistere nella mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4116/2012; Sez. IV, n. 1457/2003).

Rilevato che

In virtù di tutto quanto innanzi riferito, ed in esecuzione delle richiamate decisioni del TAR Campania e del Consiglio di Stato, l'aggiudicazione disposta in favore della ditta Samoa Restauri srl con decreto del Provveditore delle OO.PP. della Campania e del Molise n.37061 del 9.11.2015 deve essere revocata.

Tanto premesso, considerato, ritenuto e rilevato

DISPONE

1. La revoca dell'aggiudicazione disposta in favore della ditta Samoa Restauri srl con decreto del Provveditore delle OO.PP. della Campania e del Molise n.37061 del 9.11.2015;

2. Lo svincolo della polizza presentata dalla Samoa Restauri a garanzia Samoa Restauri a garanzia contrattuale;

Dispone altresì l'invio della presente:

- alla Samoa Restauri s.r.l.;

Il Responsabile del VI Settore
Ing. Salvatore Flagello

Per copia conforme _____

Il Responsabile del VI Settore
Ing. Salvatore Flagello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
_____ Registro pubblicazioni n.

L'addetto alla pubblicazione